



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA**

DELIBERAZIONE n. 23 del 21 maggio 2018

OGGETTO: Nomina del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) del Consiglio regionale della Calabria.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO

CHE il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce agli artt. 37 e 39 la figura del Responsabile della protezione dei dati personali;

CHE il predetto Regolamento all'art. 37, comma 1, lett. A prevede l'obbligo per il Titolare del trattamento di designare il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) "quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni istituzionali";

PRESO ATTO

CHE il predetto Regolamento prevede in particolare, all'art 39, l'assegnazione dei seguenti compiti in capo al Responsabile della protezione dei dati personali:

- a) informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento (UE) 2016/679, da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del Regolamento (UE) 2016/679, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del Regolamento (UE) 2016/679, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

CHE, pertanto, il Responsabile della protezione dei dati personali rappresenta una figura coinvolta in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali chiamata a presidiare i profili *privacy* organizzativi attraverso un'opera di sorveglianza sulla corretta applicazione del regolamento europeo, della normativa in materia di *privacy* e sulla normativa interna, sull'attribuzione delle responsabilità, informazione, sensibilizzazione e formazione del personale, informazione, consulenza e rilascio di pareri;

CHE tale figura, oltre a cooperare con l'Autorità Garante della *privacy* dovrà costituire un punto di riferimento per i cittadini in merito alle questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dall'applicazione del Regolamento europeo;

DATO ATTO

CHE il Responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del Titolare del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base ad un contratto di servizio, come previsto dall'articolo 37 comma 6 del Regolamento UE;

CHE i criteri per l'individuazione del RPD, previsti all'art. 37 del Regolamento sopracitato, sono le qualità professionali, la conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e la capacità di assolvere i compiti previsti dal Regolamento stesso;

CHE il livello necessario di conoscenza specialistica deve essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal Titolare del trattamento o dal Responsabile del trattamento;

CHE il Responsabile della protezione dei dati non deve trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare; è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti e deve essere tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali;

CONSIDERATO

CHE, nella qualità di titolare del trattamento, tenuto conto delle dimensioni e dell'organizzazione dell'Ente nonché dei trattamenti di dati personali effettuati, si ritiene opportuno individuare il Responsabile della protezione dei dati nell'ambito dei dirigenti di ruolo dell'Amministrazione, designando fra questi il dott. Antonio Cortellaro, in quanto in possesso delle qualità professionali e delle competenze specialistiche necessarie;

CHE il dott. Antonio Cortellaro ha maturato esperienze in vari ruoli dell'Amministrazione che gli hanno permesso di acquisire un'approfondita conoscenza sull'articolazione organizzativa, sulla normativa e sulle prassi in materia di protezione dei dati nonché nell'ambito delle operazioni di trattamento dei dati;

CHE non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra l'attività esercitata dal dott. Antonio Cortellaro e le funzioni assegnate allo stesso come Responsabile della protezione dei dati personali (RPD);

DATO ATTO CHE

- il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) esercita le proprie funzioni con autonomia ed indipendenza;

- che i compiti del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) attengono all'insieme dei trattamenti dei dati effettuati dal Consiglio regionale della Calabria;

- che il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) non può essere rimosso o penalizzato in ragione dei compiti affidati nell'adempimento delle sue funzioni e che allo stesso non possono essere assegnati attività e compiti che risultino in contrasto o in conflitto d'interesse con l'attività svolta;

RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Segretariato Generale e delle risultanze degli atti costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge;

Su proposta del Segretariato Generale,

a voti unanimi dei presenti

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di nominare quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) del Consiglio regionale della Calabria, dott. Antonio Cortellaro in funzione delle qualità professionali, della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati nonché della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
2. di assegnare al Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) i compiti indicati nell'art. 39 del Regolamento (UE) 2016/679 e descritti in parte motiva;

3. di statuire che il nominativo ed i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali designato vengano comunicati al Garante per la protezione dei dati personali e pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione per gli adempimenti di competenza, al Segretario Generale, al Capo di Gabinetto, all'interessato, nonché a tutte le Aree e Settori dell'Ente;
5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il Segretario
F.to Dina Cristiani

Il Presidente
F.to Nicola Irto